

tuire alle parole « più di sessanta udienze » queste: o più di 30 udienze.

L'onorevole Attilio Rota ha facoltà di parlare.

**ROTA ATTILIO.** Dico subito che non sono del parere, espresso testè dall'ultimo oratore, in quanto che sostituire la parola « giorni » alla parola « udienze » data la facilità, con cui oggi si rinviano i dibattimenti, facilità che fu rilevata anche dall'onorevole Gallina, vuol dire remunerare un servizio non prestato. Credo perciò che la parola « udienze » sia più corretta e più consona allo scopo, che la parola « giorni ». Però, tenendo conto di quanto si è detto nella discussione generale e delle affermazioni contenute nella relazione, nonché del parere concorde degli oratori, che hanno parlato in discussione generale, da cui è risultato che oggi, senza farsi delle illusioni, si ritiene che l'ufficio di giurato porti con sé un onere gravissimo, è indispensabile che il numero delle udienze sia diminuito. Ma se noi lo manteniamo nel termine di sessanta, come benissimo ha detto l'onorevole Gallina, mentre in diritto sanzioniamo questa remunerazione, di fatto la remunerazione stessa non si avrà mai, perchè i dibattimenti, che durino sessanta udienze, avvengono rarissime volte. Perciò insisto nell'emendamento che mira a ridurre il termine, lasciando inalterata la dizione dell'articolo, da sessanta a trenta udienze. Aggiungo un'altra considerazione.

Ho sentito da un precedente oratore che, se noi abbreviamo troppo questo termine, corriamo pericolo che venga artatamente aumentato il numero delle udienze per poter raggiungere il termine stabilito. A parte la ipotesi, che certo non suona elogio a chi sarebbe la causa di questo prolungamento artefatto di udienze, aggiungo che non dipende dai giurati il prolungare, o no, il numero delle udienze; e perciò mantengo il termine proposto di trenta giorni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

**DE NAVA.** Non dirò nulla sul progetto, ma mi limiterò a chiedere all'onorevole ministro Guardasigilli e all'onorevole ministro del tesoro, che mi chiariscano alcuni dubbi in riguardo all'articolo primo. Si dice che ai giurati sarà accordata una indennità nei dibattimenti, che durino 60 udienze. Che cosa s'intende dire? Che la indennità cominci a decorrere dalla sessantunesima udienza, o invece che cominci a decorrere dal primo giorno della quindicina? In tal

caso si farebbe male, perchè si darebbe una indennità per giorni, nei quali non si è avuta udienza. Se invece s'intende dire che la indennità comincia dal primo giorno del dibattimento, allora può accadere che il dibattimento sia cominciato nei primi giorni della quindicina, o almeno dopo due o tre giorni: in questi casi si metterebbero i giurati in condizione di disparità di trattamento, perchè fino a quindici giorni debbono esser trattati tutti ugualmente.

Perciò si deve chiarire che cosa s'intende di fare, trattandosi d'un onere finanziario. Se si crede che il fatto di assistere ad un dibattimento, che dura sessanta udienze, dia il diritto di avere l'indennità per tutte le udienze, si determini il giorno, da cui deve cominciare la maggiore indennità, che secondo me dovrebbe essere il primo giorno del dibattimento successivo alla quindicina, a cui il giurato avrebbe dovuto assistere come tutti gli altri. Questa mi pare la più giusta soluzione, e propongo apposito emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pala ha facoltà di parlare.

**PALA.** A furia di voler dissipare equivoci, non vorrei che se ne facessero nascere. Intendiamoci bene. Se si vuole restringere il termine delle sessanta udienze, tutte le formule sono buone; ma se si vogliono invocare dubbi sulla interpretazione dell'articolo, dirò che non ne esistono, perchè l'articolo è chiarissimo. Dice che l'indennità deve essere data per i dibattimenti che durano sessanta udienze.

Questa lettera è chiarissima, e in essa non sono compresi nè la quindicina nè i giorni precedenti la quindicina. Se il dibattimento dura sessanta udienze o più si dà l'indennità; se no, no.

Dunque si può dire tutto quello che si vuole, anche che la soluzione non piace; ma non si dica che vi sono equivoci, perchè la legge è chiarissima.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole ministro guardasigilli ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati. Debbo avvertirlo intanto che, oltre all'emendamento dell'onorevole Congiu, già stampato, ne sono stati presentati tre altri. Il primo è dell'onorevole Pasqualino-Vassallo e di altri nove deputati, così concepito:

All'articolo 1 sopprimere le parole: « che durino più di sessanta udienze » e le altre: « ove essi ne facciano domanda ».

L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha già svolto questo emendamento nella discussione generale.